Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Cipro ai programmi comunitari

(2001/C 304 E/25)

COM(2001) 481 def. — 2001/0193(AVC)

(Presentate dalla Commissione il 23 agosto 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, 61, 95, 129, 137, 149, paragrafo 3, 150, paragrafo 3, 151, paragrafo 3, 152, paragrafo 3, 153, 155, paragrafo 3, 157, 170, 174, paragrafo 4, e 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha ritenuto che l'adesione della Repubblica di Cipro all'Unione europea dovrebbe favorire entrambe le comunità in tale paese e contribuire alla pace civile e alla riconciliazione.

(2) Il Consiglio europeo di Lussemburgo ha fatto della partecipazione ai programmi comunitari uno strumento per potenziare la strategia di preadesione rafforzata a favore dei paesi candidati, stabilendo che tale partecipazione venga decisa caso per caso. Il medesimo Consiglio europeo di Lussemburgo ha inoltre definito una strategia di preadesione specifica per Cipro che ha comportato la partecipazione a programmi e agenzie comunitari. In base alle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 e, in particolare, di quello di Nizza del dicembre 2000, l'approccio consistente in una partecipazione caso per caso ha potuto essere sostituito da uno di più ampia portata e tale da includere la maggior parte dei programmi comunitari.

(3) Conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 5 giugno 2001, la Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo quadro con la Repubblica di Cipro sui principi generali per la partecipazione del paese ai programmi comunitari.

(4) Per quanto riguarda alcuni dei programmi contemplati dall'accordo, gli unici poteri previsti dal trattato sono quelli specificati all'articolo 308.

(5) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Repubblica di Cipro ai programmi comunitari, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, vengono decise dalla Commissione a nome della Comunità. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.

(6) La Repubblica di Cipro può richiedere un'assistenza finanziaria per la partecipazione ai programmi comunitari a norma del regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta [1].

(7) L'accordo dovrebbe essere sottoposto a revisione dalla Commissione con scadenza regolare.

(8) L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Cipro ai programmi comunitari.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata, a nome della Comunità, a stabilire le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Repubblica di Cipro a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.

2. Qualora la Repubblica di Cipro richieda un'assistenza esterna, si applicano le procedure previste dal regolamento (CE) n. 555/2000 nonché da analoghi regolamenti relativi alla fornitura di assistenza comunitaria esterna in favore della Repubblica di Cipro che potrebbero essere adottati in futuro.

Articolo 3

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo, e successivamente con scadenza triennale, la Commissione riesamina l'attuazione dell'accordo stesso e presenta al Consiglio una relazione in proposito, eventualmente corredata da una serie di proposte adeguate.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitata/e a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alle notifiche di cui all'articolo 9 dell'accordo [2].

[1] GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3.

[2] La data di entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dal Segretariato generale del Consiglio.

PROGETTO DI ACCORDO QUADRO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Cipro ai programmi comunitari

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CIPRO, in appresso denominata «Cipro»,

dall'altra,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha fatto della partecipazione ai programmi comunitari uno strumento per potenziare la strategia di preadesione rafforzata a favore dei paesi candidati, stabilendo che tale partecipazione venga decisa caso per caso. Il medesimo Consiglio europeo di Lussemburgo ha inoltre definito una strategia di preadesione specifica per Cipro che ha comportato la partecipazione a taluni programmi e agenzie comunitari. In base alle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 e, in particolare, di quello di Nizza del dicembre 2000, l'approccio consistente in una partecipazione caso per caso ha potuto essere sostituito da uno di più ampia portata e tale da includere la maggior parte dei programmi comunitari.

(2) Cipro ha espresso il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi comunitari.

(3) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di Cipro a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario, dovrebbero essere stabilite di comune accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome della Comunità, e le competenti autorità di Cipro,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Cipro può partecipare a tutti i programmi comunitari accessibili ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle disposizioni che adottano tali programmi.

Articolo 2

Cipro contribuisce finanziariamente al bilancio dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti di Cipro possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione responsabili del monitoraggio dei programmi ai quali Cipro contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti di Cipro si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di Cipro a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, sono stabilite di comune accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome della Comunità, e le competenti autorità di Cipro.

Qualora Cipro richieda un'assistenza comunitaria esterna ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta, o in forza di analoghi regolamenti riguardanti la fornitura di assistenza comunitaria esterna in favore di Cipro che potrebbero essere adottati in futuro, le condizioni che disciplinano il ricorso all'assistenza comunitaria da parte di Cipro vengono stabilite in un memorandum di finanziamento.

Articolo 6

L'accordo si applica per un periodo indeterminato. Esso può essere denunciato da ciascuna delle Parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

Articolo 7

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e successivamente con scadenza triennale, entrambe le Parti contraenti possono rivedere l'attuazione dell'accordo stesso sulla base dei risultati dell'effettiva partecipazione di Cipro a uno o più programmi comunitari.

Articolo 8

L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Cipro.

Articolo 9

L'accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure.

Articolo 10

L'accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, nederlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.